

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU E L'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE PER LA FORNITURA DI FARMACI ONCOLOGICI AD ALTO COSTO DI CUI ALLA DGR N.26/35 DEL 06/07/2010 A FAVORE DELLA NUOVA CASA DI CURA DI DECIMOMANNU.**

**L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu**, di seguito indicata come "AOB", con sede legale in Cagliari, Piazzale A. Ricchi n. 1, C.F. e P.I.V.A. 02315520920, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus, domiciliata per la carica presso la medesima

e

**L'Azienda per la Tutela della Salute**, di seguito indicata come "ATS", con sede legale in Sassari, Via Monte Grappa, n.82, C.F. e P.I.V.A. 92005870909, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Fulvio Moirano, domiciliato per la carica presso la medesima.

**Premesso che:**

- con la nota n. 28460 del 01/10/2010, in esecuzione di quanto previsto dalla DGR n. 26/35 del 06/07/2010, il Servizio medicina di base, specialistica, materno infantile e assistenza farmaceutica dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale dispose, tra l'altro, che i farmaci oncologici ad alto costo compresi nell'allegato 1 della medesima DGR dovessero essere forniti alle case di cura private dalla ASL competente per territorio;
- all'atto dello scorporo, alla fornitura di tali farmaci in favore della Nuova Casa di Cura di Decimomannu, provvedeva la Farmacia del P.O. Businco e la ASL 8 aveva manifestato la volontà di avvalersi della collaborazione dell'AOB per garantire la prosecuzione di detta fornitura in favore della Nuova Casa di cura di Decimomannu, formalizzata mediante sottoscrizione di convenzione scaduta in data 31.12.2016;
- la legge regionale 27 luglio 2016 n. 17 ha modificato l'assetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale, istituendo l'Azienda per la Tutela della Salute ed ha dato vita alla fusione per incorporazione, delle sette ASL, nell'Azienda incorporante, tra le quali la ex ASL 8 di Cagliari;
- l'AOB è disponibile ad eseguire le attività in argomento secondo le modalità previste dalla presente Convenzione, fino al 30/06/2017;

- il personale dell'AOB svolgerà le prestazioni oggetto della presente Convenzione in regime di attività istituzionale. Nel caso in cui l'AOB verifici l'esaurimento della capacità produttiva della struttura erogante e ne dia conto con provvedimento motivato, potrà valutarsi l'erogazione di prestazioni aggiuntive ex art. 55 del CCNL dell'Area della Dirigenza medico-veterinaria del 08.06.2000;
- l'ATS si impegna a corrispondere all'AOB i compensi nelle misure e modalità stabilite dalla presente Convenzione.

**TUTTO CIO' PREMESSO  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1  
Oggetto**

L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu si impegna a garantire, in nome e per conto dell'Azienda per la Tutela della Salute, la fornitura alla Nuova Casa di Cura di Decimomannu dei farmaci oncologici ad alto costo compresi nell'allegato 1 della DGR n. 26/35 del 06/07/2010, secondo quanto disposto nella nota n. 28460 del 01/10/2010 del Servizio medicina di base, specialistica, materno infantile e assistenza farmaceutica dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

**ART. 2  
Modalità di erogazione dei farmaci**

Le parti si impegnano ad attuare la presente Convenzione secondo le modalità di seguito specificate:

- i farmaci per le terapie antitumorali personalizzate destinati alla Nuova Casa di Cura vengono acquistati e gestiti dall'AOB;
- i farmaci in parola sono richiesti dalla Nuova Casa di Cura alla Farmacia del P.O. Businco nel rispetto delle indicazioni previste nella citata Nota assessoriale del 01/10/2010;
- la richiesta dei farmaci per la settimana deve pervenire il giovedì della settimana precedente (attualmente mediante fax). La consegna sarà effettuata il lunedì successivo, dopo aver effettuato il controllo della correttezza delle prescrizioni sulle richieste personalizzate;
- la Nuova Casa di Cura provvede ad inviare un operatore addetto al ritiro ed al trasporto dei farmaci;

- tutte le attività inerenti la gestione dei Registri Farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA sono a carico dell'AOB;
- gli obblighi informativi verso la RAS (flusso file F) sono a carico dell'Azienda per la Tutela della Salute.

### **ART. 3 Corrispettivo**

Il corrispettivo economico consisterà nel rimborso del costo d'acquisto dei farmaci consegnati (quale riportato nel rendiconto che verrà fornito dall' AOB mensilmente all'Azienda per la Tutela della Salute), integrato del costo relativo all'attività di gestione da parte del Servizio Farmacia, pari € 750,00 mensili.

### **ART. 4 Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento**

La SC Farmacia dell'Azienda Brotzu, provvederà mensilmente a fornire al Servizio Economico Finanziario la rendicontazione delle forniture effettuate nel periodo.

La rendicontazione, dovrà essere trasmessa entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la fornitura.

Il Servizio Economico e Finanziario dell'AOB provvederà all'emissione della fattura per le prestazioni di competenza, entro 10 giorni dalla ricezione della rendicontazione.

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

### **ART. 5 Durata**

La presente Convenzione ha la durata di 6 mesi, dal 01/01/2017 al 30/06/2017. La Convenzione potrà essere prorogata a parità di condizioni oppure rinnovata, eventualmente modificata e integrata nel tempo alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto. Il rinnovo tacito non è consentito.

### **ART. 6 Recesso**

Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 60 gg. notificato mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso da parte dell'Azienda per la Tutela della Salute, l'AOB ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

**ART. 7**  
**Trattamento dei dati**

Le parti sono autorizzate, ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i., con il presente atto, al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali, per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

**ART. 8**  
**Foro competente**

Per eventuali controversie giudiziarie il foro competente è in esclusiva quello di Cagliari.

**ART. 9**  
**Disposizioni finali**

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e n. 9 articoli, sarà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

La presente convenzione è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L.241/1990, come modificato dal D. Lgs 179/2012 convertito in Legge 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

**Il Direttore Generale**  
**Azienda per la Tutela della Salute**  
**Dott. Fulvio Moirano**

**Il Direttore Generale**  
**Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"**  
**Dott.ssa Graziella Pintus**